



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e./2020/12

Alle Regioni e Province Autonome

Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

e p.c

UFFICIO 2 DGSAF

UFFICIO 2 DGISAN

CEA – Torino

ISS – Roma

IIZZSS

Alle Associazioni di Categoria

ASSOCARNI

ASSICA

AIIPA

ASSALZOO

UNICEB

ASSOGRASSI

ASSALCO

Carabinieri per la Tutela della Salute - Roma

Oggetto: TSE: sorveglianza BSE e asportazione del MSR – Bovini Provenienti dal Regno Unito

Ad integrazione della nota prot. n. 28092-24/12/2020, ai fini di una corretta applicazione della sorveglianza TSE e rimozione del materiale specifico a rischio (MSR), si comunicano le specifiche dei marchi auricolari dei bovini provenienti dall'Irlanda del Nord (NI), da tener presente per l'identificazione e quindi per la differenziazione dai bovini provenienti dalla Gran Bretagna (GB), oggi Paese Terzo a seguito della Brexit.

Mentre i marchi auricolari dei bovini della Gran Bretagna sono rimasti invariati, il formato del codice identificativo impresso sui marchi auricolari dei bovini provenienti dall'Irlanda del Nord, presenta la seguente struttura: **UK 9 HHHHHH NNNN C**, dove:

- **UK 9** è il prefisso che identifica lo Stato Nord Irlandese;
- **HHHHHH** sono le 6 cifre che definiscono il codice dell'azienda di nascita;
- **NNNN** sono le 4 cifre che fanno risalire al numero individuale del animale;
- **C** è una cifra di controllo (digit control).

Considerato che l'esecuzione del test TSE dei capi provenienti dai Paesi Terzi deve riguardare i soggetti di età superiore ai 24 mesi (se morti, macellati d'urgenza, differiti) e 30 mesi (se regolarmente macellati), si raccomanda di fare riferimento **alle seguenti indicazioni:**

- I bovini nati in Gran Bretagna prima del 1 ° gennaio 2021 e trasferiti in Italia per l'ingrasso, al più tardi il 31 dicembre 2020 sono considerati nati in uno Stato membro elencato nell'allegato della decisione 2009/719. Pertanto, non è necessario effettuare il test per la BSE se regolarmente macellati. Sarà necessario effettuare il test solo se di 48 mesi di età ed appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d'urgenza, differiti) o se, senza alcun limite di età, rientranti tra i clinicamente sospetti.

- I bovini/bufalini nati in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia) dopo il 31 dicembre 2020, così come i bovini nati prima del 1 gennaio 2021 ma entrati in Italia per la macellazione immediata o per l'ingrasso dopo il 31 dicembre 2020, devono essere considerati nati in un Paese terzo. Pertanto, devono essere sottoposti a test BSE se di età superiore ai 30 mesi, quando regolarmente macellati, quando di età superiore ai 24 mesi se appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati d'urgenza, differiti), senza alcun limite di età, se clinicamente sospetti.

Per una più agevole comprensione si riassumono schematicamente le informazioni nelle tabelle sottostanti

Ingrasso/Macellazione per consumo umano	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		Nessun test in ITALIA
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	Nessun test in ITALIA
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	Test se ha più di 30 mesi di età

Categoria a Rischio: Morti, Mac. d'urgenza Mac. differita	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		Test in Italia se ha più di 48 mesi di età
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	Test in Italia se ha più di 48 mesi di età
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	Test se ha più di 24 mesi di età

In caso di carenze delle informazioni sulla data di importazione si consiglia di eseguire il prelievo dell'obex per l'effettuazione del test rapido BSE a 30 mesi (se regolarmente macellati) o a 24 mesi (se appartenenti a categoria a rischio), avendo cura di segnalarlo sulla scheda di accompagnamento campioni.

Ai fini dell'asportazione del MSR deve essere presa in considerazione la Decisione 2007/453/CE come aggiornata dalla Decisione (UE) 2020/919, in cui sono elencati gli Stati in funzione della loro qualifica sanitaria per la BSE o status di rischio per BSE.

Se i bovini provengono da Paesi Terzi o Europei con rischio negligibile deve essere asportato il materiale secondo la lista ridotta di cui al Reg. (UE) 2015/1162 mentre se provengono da Paesi a rischio controllato o indeterminato si dovrà tener presente la lista completa di cui al Regolamento (UE) 2015/728.

Per gli ovini e caprini bisognerà fare riferimento al Reg. UE n.969/2018.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini

*F.to Pierdavide Lecchini